# LA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
## NELLA SICUREZZA DEL CANTIERE

**GUIDA**

## PER CONOSCERE I PROPRI DOVERI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!


*Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine*

*Collegio dei Periti e dei Periti Laureati della provincia di Udine*

*C.I.S.C. - Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri - Udine*

*C.E.F.S. - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - Udine*

# Premessa

*“Buondì Geometra,*
*sono Andrea S.... il figlio della Signora Maria, si..., quella che abita nella Villetta in fondo al viale, si... l’ultima  a destra...*
*Sa,  intendo mettere su casa. Mi sono sposato 3 anni fa, e adesso che anche mia moglie ha un lavoro fisso... Si vorremmo costruire due stanze su quel terreno del nonno... e visto che Lei è sempre stato il professionista di fiducia, parlando con la mamma...*
*Noi vorremmo una piccola abitazione, una cosa semplice... cucina , soggiorno, salotto e magari 3 camere... ma sa non abbiamo tante esigenze... Si pensavo di chiederle una valutazione di massima di questo investimento... Sa, vorrei capire con la Banca se mi concederanno il mutuo... si abbiamo qualche soldo da parte.., ma non voglio pesare su mia madre... già ci ha sempre aiutato...*
*Ci abbiamo pensato tanto, sognato tanto... anche quando eravamo ancora all’università... andavamo lì, in quel campo che non era più coltivato e ci mettevamo seduti dall’altra parte del fiume a pensare... li sarà la cucina, lì la camera dei bambini..*
*Se ho già pensato all’impresa... No, io no... mia moglie ha dei conoscenti... ma sa lei non è di qua... E poi lei ci seguirà i lavori, vero..? Io lavoro fuori, e rientro il venerdì sera... e mia moglie non se ne intende... ma lei è sempre stato così bravo e serio...”*

*“Buondì Geometra,*
*sono il Dott. ...della Segreteria del Sindaco di... volevo dirLe che abbiamo approvato  il Piano triennale e anche il Bilancio di previsione... e quindi dovremmo cominciare a lavorare sul progetto del Palazzetto... si quell’opera  di cui abbiamo fatto l’analisi di fattibilità mesi fa... Si non credo avremo la disponibilità che speravamo... ma comunque, dai... adesso però abbiamo bisogno di lei perché i nostri uffici proprio non ce la farebbero a presentare tutti i documenti ai LLPP... Dobbiamo muoverci... il palazzetto è stato il cavallo di battaglia del Sindaco durante le elezioni... e dovremo pur mettere la prima pietra prima della fine del mandato …”*

Ecco le premesse che guidano il primo vero e proprio passo di un'opera, privata e pubblica… che cosa ne sa il giovane Andrea della responsabilità amministrativa e penale, a cui può essere chiamato a causa di eventuali irregolarità… e  quel sindaco.. avrà già coinvolto il Responsabile Unico del Procedimento? Cosa sapranno tutti costoro del termine Responsabilità … i loro SOGNI sono la pietra miliare del loro agire, un'opera è in fondo soprattutto questo, la realizzazione di un progetto che sta nel cuore di qualcuno.. Ecco che queste pagine sicuramente sapranno dare un'indicazione in più.. un monito, una sorta di Vademecum.. perché quella Responsabilità non sia un peso, ma un valore aggiunto..che aiuterà nei rapporti con le imprese edili … e con la regolarità.

Amabile Turcatel
CEFS Udine

Chi intende realizzare un'opera edile, non considerando che proprio da lui possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere, ignora le pesanti responsabilità, anche penali a cui per legge va incontro.

Il Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni (noto come "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA"), con successive modifiche ed integrazioni, mira alla eliminazione o alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori in genere.

La legge, per i cantieri edili, mette in "prima linea" il committente in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte e nell'aspetto economico dell'intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere.

# IL CAMPO D'APPLICAZIONE
# OSSIA I CASI IN CUI VIGE LA NORMA

Il decreto legislativo n°81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al titolo IV°, va applicato ogni qualvolta si programmi l'esecuzione di un'opera edile o di ingegneria civile.

Alcuni esempi:
-tinteggiatura interna o esterna di alloggio o di fabbricato;
-ripassatura o rifacimento manto di copertura, anche piccola;
-manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;
-ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;
-rifacimento di un bagno;

-pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;
-manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;

-piccole o grandi ristrutturazioni edilizie;
-costruzione di un edificio, grande (casetta, villa, palazzo, capannone) o piccolo (garage, tettoia, deposito attrezzi);
-realizzazione stradina d'accesso alla baita o realizzazione delle reti tecnologiche - acqua, gas, fognatura, ecc. - di casa.
ecc...;

# CHI È IL COMMITTENTE?

Il committente viene definito dal decreto legislativo n°81/2008, come "...soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione ..."

Assume automaticamente la funzione di committente chi (per esempio):
-da proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
-da locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
-da amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
-da titolare d'impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
-da proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.

Essendo il committente colui che sottoscrive il contratto d'appalto con l'impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell'opera, pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato.

Il committente a tale riguardo ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente.

## QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE?

Il committente deve assolvere alcuni obblighi sia durante la progettazione che durante l'esecuzione dell'opera.
All'avvio della progettazione, il committente, valutata l'eventuale presenza di 2 o più imprese per l'esecuzione dei lavori, deve DESIGNARE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

**Cosa succede se il committente non designa il Coordinatore, ove dovuto?**
**ARRESTO DA 3 A SEI MESI O AMMENDA DA € 2.500 A € 6.400**

Il coordinatore deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio (geometra, perito industriale, ingegnere, architetto, dottore forestale, geologo, ecc.) e di una specifica abilitazione che si fonda sull'esperienza e sul superamento di un impegnativo percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia, oltre ad un aggiornamento periodico obbligatorio.

Il committente deve accertare tali requisiti.

Il coordinatore affianca il committente durante l'intera fase di progettazione elaborando un **progetto della sicurezza** dell'opera - il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** - ed un fascicolo per le future manutenzioni - il **Fascicolo Tecnico** - nonché durante l'esecuzione dell'opera, con una sorta di **Direzione Lavori della sicurezza**, che gli consente di verificare

l'applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Il progetto della sicurezza elaborato dal coordinatore non è solo un'analisi dei rischi dell'opera e del cantiere, ma anche un insieme di disposizioni che impongono alle imprese esecutrici l'adozione di misure di prevenzione e protezione a favore degli operai, che vanno conosciute per tempo.

Per questo motivo il committente deve
**TRASMETTERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE L'OFFERTA.**

Spetterà quindi alle imprese prendere atto, nella formulazione del prezzo, del peso delle scelte e delle prescrizioni fissate dal coordinatore, nonché dei corrispondenti oneri di sicurezza.

**Cosa succede se il committente non trasmette alle imprese il Piano di Sicurezza per produrre le offerte?**
**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 500 A € 1.800**

La figura del coordinatore è quindi molto importante nella gestione complessiva del cantiere e perciò il committente deve

**COMUNICARE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE IN MODO CHE VENGA ANCHE RIPORTATO SUL CARTELLO DI CANTIERE.**

Proprio per la sua responsabilità di programmatore e controllore della sicurezza, la figura del coordinatore va notificata ai soggetti esecutori e resa pubblica agli stessi organi di vigilanza e ai terzi anche con il cartello di cantiere.

**Cosa succede se il committente non adempie a questo obbligo di comunicazione?**
**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 500 A € 1.800**

Il committente deve:
**VERIFICARE CHE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA ADEMPIA AI SUOI OBBLIGHI CORRETTAMENTE, REDIGA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, IL FASCICOLO TECNICO E CONTROLLI LE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA IN CUI È MANTENUTO IL CANTIERE.**

Il coordinatore garantisce infatti il committente nella misura in cui esercita correttamente le sue funzioni. Perciò il committente deve esercitare un controllo sul suo operato, anche "prendendo in considerazione" i documenti prodotti e controllando la sua presenza in cantiere durante la costruzione dell'opera.
Anche per questo la figura del Coordinatore non va scelta su basi speculative, bensì di competenza e serietà professionale.

**Cosa succede se il committente non adempie all'obbligo di vigilanza sull'operato del coordinatore?**
**ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA € 1.000 A € 4.800**

Sia in assenza che in presenza di coordinatore, il committente deve **ATTENERSI AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI.**

Si tratta di un obbligo generale che il committente deve assumere rispetto all'opera che si va a definire con la progettazione.

Il committente deve infatti orientare la progettazione verso scelte tecniche che escludano rischi per i lavoratori, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nell'esecuzione dell'opera stessa.

La collocazione di un nuovo edificio nel lotto di proprietà e la disponibilità di spazi operativi adeguati, la conformazione delle facciate di un immobile e la possibilità di preordinare un sicuro e semplice ponteggio per la loro realizzazione, sono solo due esempi di come le scelte progettuali possono influenzare in modo positivo o negativo il contesto esecutivo dell'opera.

La stipula di un contratto d'appalto con l'impresa o di un contratto d'opera con un lavoratore autonomo non è solo il frutto di una offerta economicamente vantaggiosa, ma prima di tutto il risultato di un basilare accertamento:
che essi detengano le capacità organizzative, gli uomini, i

mezzi e le attrezzature necessari per eseguire l'opera che si sta per commissionare.

Per questo motivo il committente deve
**VERIFICARE L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI.**

Questa verifica precede la chiusura della contrattazione – cioè la firma del contratto – e viene effettuata principalmente attraverso il controllo della seguente documentazione:

**PER LE IMPRESE**

-una dichiarazione con il nominativo dei soggetti dell'impresa affidataria, con le specifiche mansioni, incaricati all'obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza sui lavori assegnati;
-il certificato della Camera di Commercio – C.C.I.A.A.;
-il documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi a favore degli operai – D.U.R.C.;
-il documento di valutazione dei rischi dell'impresa – D.V.R. – o per imprese con meno di 10 addetti una autocertificazione;
-una dichiarazione del datore di lavoro che l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione dell'attività per fatti collegabili a violazioni in materia di sicurezza o di impiego di lavoro irregolare;

**PER I LAVORATORI AUTONOMI**
(soggetti privi di lavoratori subordinati)

-il certificato della Camera di Commercio – C.C.I.A.A.;
-il documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi – D.U.R.C.;
-una dichiarazione del lavoratore autonomo

ove si attesta che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
-l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Il committente richiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo dei dipendenti distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

**Cosa succede se il committente non verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi?**
**ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA € 1.000 A € 4.800**

Prima dell'inizio dei lavori, il committente deve informare gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) del prossimo allestimento di un cantiere, inviando la **NOTIFICA PRELIMINARE** (ad esclusione di alcuni casi da valutare).

Successivamente il committente deve trasmettere alla Amministrazione che ha rilasciato il titolo a costruire (di solito il Comune) i seguenti documenti:
-copia della notifica preliminare;
-copia del documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi (D.U.R.C.);

-una dichiarazione dove attesta di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell'organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

**Cosa succede se il committente non trasmette la documentazione all'amministrazione concedente il titolo abilitativo?**
**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 500 A € 1.800**

**Si segnala che l'efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell'opera viene sospesa in assenza di:**
-piano di sicurezza e di coordinamento;
-fascicolo dell'opera;
-notifica preliminare;
-D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

## IL COMMITTENTE PUÒ FARSI SOSTITUIRE?

La legge consente che il committente trasferisca i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente al

**RESPONSABILE DEI LAVORI**

Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.
Si ritiene che l'incarico, o delega, debba essere

effettuato fino dal momento dell'incarico del progettista dell'opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:

-che risulti da un atto scritto con data certa;

-che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico – ad esempio è possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell'opera;

-che al responsabile dei lavori vengano descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del committente ed i corrispondenti poteri di spesa;

-che l'incarico, o delega, sia accettato per iscritto.

Si ribadisce infine, come cita l'art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che:

"**...Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori...**" quindi compiti e responsabilità vanno chiaramente individuati.

**GUIDA REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DI:**

CISC Udine
comitato interprofessionale sicurezza cantieri della Provincia di Udine

cefs
CENTRO EDILE FORMAZIONE SICUREZZA
PER LA E LA

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Udine

# LE 3 REGOLE D'ORO PER IL COMMITTENTE

## Tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell'opera IN SICUREZZA

1- se non si possiede una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è preferibile incaricare un Responsabile dei Lavori;

2- individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi "l'onorario più basso possibile", ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto;

3- per la gara d'appalto, prescegliere imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia nota la dedizione nella applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine

***Alla realizzazione del presente opuscolo hanno collaborato in forma gratuita le Commissioni Sicurezza dei Collegi dei Geometri e dei Periti della provincia di Udine.***

(Progetto grafico e realizzazione: *Valter Pellis*)